

- (5) Per distinguere gli LMR menzionati nel considerando 3 da quelli menzionati nel considerando 4, è opportuno dividere in varie parti l'allegato III.
- (6) Per quanto riguarda gli LMR nazionali notificati dagli Stati membri, gli Stati membri interessati hanno comunicato le informazioni richieste a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 396/2005. Conformemente agli articoli 23 e 24 di tale regolamento, gli LMR per ciascuna combinazione di colture/antiparassitari sono stati presentati all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, in appresso definita «l'Autorità». L'Autorità ha pubblicato pareri motivati <sup>(1)</sup> sugli LMR nazionali per le sostanze attive non comprese nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sugli LMR finora non armonizzati, in base ai quali possono essere fissati LMR provvisori, che non presentano un rischio inaccettabile per i consumatori. Occorre quindi definire di conseguenza l'allegato III di detto regolamento.
- (7) Le sostanze per le quali è stato stabilito che non sono necessari LMR, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 396/2005, devono essere incluse nell'allegato IV di tale regolamento. In conformità all'articolo 24 di tale regolamento, sono state comunicate all'Autorità le sostanze attive che possono essere incluse nell'allegato IV. Essa ha pubblicato un parere motivato in base a cui possono sostanze attive essere incluse nell'allegato IV, che deve quindi essere definito di conseguenza.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (9) Poiché il presente regolamento costituisce l'ultimo dei regolamenti che definiscono gli allegati I, II, III e IV di cui all'articolo 50, secondo comma del regolamento (CE) n. 396/2005, ne deriva che i capi II, III e V di detto regolamento entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento. È quindi opportuno provvedere affinché gli LMR fissati nel presente regolamento siano applicati a partire dalla stessa data.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dopo l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 è aggiunto l'allegato del presente regolamento come allegati II, III e IV.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2008.

Per la Commissione  
Markos KYPRIANOU  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> <http://www.efsa.europa.eu>